

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2009/0107(COD)

17.3.2010

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Relatore per parere: Ivars Godmanis

AD\809301IT.doc PE438.645v02-00

Unita nella diversità

BREVE MOTIVAZIONE

Nel luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento di base (CE) n. 1083/2006 relativo ai Fondi strutturali. Lo scopo della proposta era fornire un ulteriore incentivo economico ad alcuni Stati membri colpiti duramente dalla crisi economica. La proposta è stata introdotta dopo il Piano europeo di rilancio economico, in un contesto in cui le disposizioni di attuazione del regolamento di base (CE) n. 1083/2006 erano già state modificate nel 2009 per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti anticipati.

La proposta della Commissione mirava principalmente ad affrontare le conseguenze della crisi finanziaria, ossia il problema dell'irrigidimento della politica del credito e i vincoli alla politica di bilancio. Come soluzione, è stato proposto di concedere temporaneamente agli Stati membri con gravi difficoltà di tesoreria la possibilità di richiedere un rimborso al 100% dei finanziamenti destinati alle misure per il mercato del lavoro nell'ambito del Fondo sociale europeo, vale a dire la deroga al principio del cofinanziamento. Si era previsto di rendere applicabile tale eccezione nel 2009 e nel 2010, auspicando che potesse promuovere la formazione, l'adeguamento delle competenze e l'offerta di tirocini di alta qualità. Inoltre, la Commissione ha proposto una serie di misure per semplificare ulteriormente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il Consiglio ha esaminato la proposta nell'autunno del 2009 e ha raggiunto una posizione unanime il 20 novembre. Ha rifiutato l'idea dei pagamenti temporanei al 100%, ma ha approvato altre modifiche proposte dalla Commissione.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, ha comportato un cambiamento nella procedura legislativa a favore del Parlamento: mentre nella procedura del parere conforme il Parlamento aveva solo facoltà di accettare o respingere una proposta, ora nella procedura legislativa ordinaria il Parlamento ha la possibilità di esprimere la propria opinione sul contenuto del testo.

Esame degli aspetti di bilancio contenuti nella proposta

La Commissione ha proposto una serie di modifiche volte a semplificare le norme relative all'attuazione dei Fondi strutturali. Le modifiche più tangibili riguardano i grandi progetti, inclusa la soglia applicata. Se la proposta è adottata, sarà applicata una soglia unica di 50 milioni di EUR a tutti i grandi progetti (attualmente per i progetti ambientali è utilizzata una soglia diversa, pari a 25 milioni di EUR). Inoltre, è necessario proteggere i grandi progetti anche dal disimpegno automatico. La maggior parte delle modifiche sono di piccola entità, ma soddisfano pienamente le richieste di semplificazione del Parlamento, come le richieste formulate nella concertazione del bilancio nel novembre 2009. Il Parlamento e il Consiglio hanno poi adottato una dichiarazione comune sulla semplificazione e su un impiego più mirato dei Fondi strutturali. Conseguentemente, è possibile sostenere le misure di semplificazione proposte dalla Commissione.

La proposta di sopprimere temporaneamente l'obbligo di cofinanziamento per i programmi operativi finanziati dal FSE costituisce un problema più complesso. Tale azione non inciderebbe sugli stanziamenti d'impegno nel 2010, ma provocherebbe un aumento

temporaneo degli stanziamenti di pagamento, nel caso in cui gli Stati membri decidano di richiedere il rimborso dei pagamenti intermedi al 100%. La proposta non comporterebbe alcuna modifica del quadro finanziario pluriennale, poiché i pagamenti "aggiuntivi" dell'UE nel 2010 saranno recuperati al calcolo del pagamento del saldo finale.

Sebbene l'obiettivo generale, ossia la mobilitazione dei Fondi strutturali al fine di affrontare più efficacemente la crisi finanziaria ed economica, sia totalmente compatibile con la posizione del Parlamento, il metodo proposto dalla Commissione lascia spazio a dubbi. Le statistiche sull'evoluzione dei pagamenti nei Fondi strutturali mostrano delle differenze rilevanti tra gli Stati membri, in particolare in merito al FSE (cfr. allegato 1). La stessa considerazione è applicabile alle descrizioni presentate per i sistemi di gestione e di controllo. I dati disponibili indicano che il problema non consiste nell'ottenere un cofinanziamento, vale a dire nella capacità degli Stati membri di gestire i fondi a livello nazionale. Un finanziamento temporaneo, interamente stanziato dall'UE, sarebbe contrario al principio del cofinanziamento e potrebbe aumentare il rischio d'irregolarità. I costi supplementari della proposta della Commissione ammonterebbero a 4,1 miliardi di EUR nel 2010 e ciò corrisponderebbe a un aumento del 50% rispetto ai pagamenti del FSE previsti nel bilancio dello stesso anno.

Purtroppo la proposta della Commissione non contiene una valutazione d'impatto e quindi non è chiaro quali siano gli impatti previsti e quale sarà il valore aggiunto reale.

Il Consiglio ha già rifiutato il principio del finanziamento al 100%. Ha proposto invece di prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Ritiene che tale flessibilità sarà necessaria a causa del ritardo nell'avvio dei programmi operativi e della loro approvazione tardiva.

Inoltre, al fine di risollevare la situazione economica nei paesi più gravemente colpiti dalla crisi, il Consiglio propone anche di aumentare i pagamenti anticipati per i programmi operativi del FSE e del Fondo di coesione. Gli Stati membri che hanno beneficiato di un sostegno finanziario a medio termine in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 e gli Stati membri che nel 2009 hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10% rispetto al 2008, potranno ricevere un prefinanziamento aggiuntivo pari al 2% dal Fondo di coesione e pari al 4% dal FSE. Tale proposta comporterebbe l'estensione dei pagamenti anticipati fino al 2010, in conformità alle condizioni sopra menzionate. Il regolamento attuale non prevede pagamenti anticipati per il 2010.

Il relatore per parere rileva che cinque paesi beneficerebbero della proposta del Consiglio sui pagamenti anticipati (cfr. allegato 2). Il costo totale di tale misura ammonterebbe a 0,776 miliardi di EUR (0,4 miliardi di EUR per il Fondo di coesione e 0,3776 miliardi di EUR per il FSE).

Il relatore per parere ritiene che l'approccio adottato dal Consiglio risponda alle richieste del Parlamento in materia di semplificazione e flessibilità. Tutti i paesi potranno beneficiare del rinvio del disimpegno, ma i paesi più in difficoltà godranno inoltre di pagamenti anticipati aggiuntivi. Gli emendamenti presentati dal relatore riflettono tale posizione. È ovvio che, tuttavia, dopo l'adozione della base giuridica, la Commissione dovrà elaborare una

corrispondente proposta di bilancio rettificativo da presentare all'autorità di bilancio per l'esame e l'adozione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. rammenta la dichiarazione del Consiglio del 10 luglio 2009 sugli stanziamenti di pagamento e invita la Commissione a presentare un bilancio rettificativo per coprire, se del caso, il fabbisogno di stanziamenti di pagamento supplementari per il 2010;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. sostiene la proposta di anticipazione dei pagamenti, ma sottolinea la necessità di rispettare la programmazione finanziaria generale; ricorda che gli importi definitivi dei pagamenti durante il restante periodo di programmazione devono essere stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. sottolinea che un'eventuale deroga alla regola N+2 deve restare un'eccezione ed essere applicata agli stanziamenti di pagamento del 2007;

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 3 giugno 2009 su "Un impegno comune a favore dell'occupazione", al fine di controbilanciare i problemi di tesoreria degli Stati membri risultanti dai vincoli finanziari nel corso del periodo acuto della crisi e per accelerare l'attuazione delle misure attive del mercato del lavoro destinate a sostenere i cittadini e più specificamente i disoccupati o le persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, è necessario modificare, per un periodo di tempo limitato, le disposizioni riguardanti il calcolo dei pagamenti intermedi. Per questo motivo è opportuno, senza modificare gli obblighi di cofinanziamento nazionale che si applicano ai programmi operativi sull'insieme degli periodo di programmazione, rimborsare le domande di pagamento intermediarie al 100% del contributo pubblico per ciascun asse prioritario nei programmi operativi cofinanziati dal FSE.

soppresso

Motivazione generale

La proposta di sopprimere l'obbligo di cofinanziamento non è accettabile, neanche temporaneamente, poiché aumenta il rischio di irregolarità ed è contraria al principio fondamentale della politica strutturale.

PE438.645v02-00 6/15 AD\809301IT.doc

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1083/2006 Articolo 77

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10) L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

1. I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

2. In deroga al primo sottoparagrafo del paragrafo 1, nel caso di programmi operativi cofinanziati dal FSE, i pagamenti intermedi da parte della Commissione per le dichiarazioni di spesa inviate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2010 possono essere, se lo Stato membro lo richiede, pagati al 100% del contributo pubblico per ciascun asse

AD\809301IT.doc 7/15 PE438.645v02-00

prioritario come indicato nell'ambito di tale asse prioritario nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. Quando uno Stato membro sceglie questa opzione, la Commissione applica questo sistema a tutte le domande di pagamenti intermedi inviate entro il 31 dicembre 2010 per un determinato programma operativo.

La differenza tra l'importo totale pagato nell'ambito di quanto stabilito al primo sottoparagrafo e l'importo calcolato nell'ambito di quanto disposto nel primo sottoparagrafo del paragrafo 1 non è presa in considerazione per calcolare i pagamenti intermedi per le dichiarazioni di spese inviate dopo il 31 dicembre 2010. Tuttavia, questa differenza è presa in considerazione ai fini delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, e per il calcolo del pagamento del saldo finale."

Motivazione generale

La proposta di sopprimere l'obbligo di cofinanziamento non è accettabile, neanche temporaneamente, poiché aumenta il rischio di irregolarità ed è contraria al principio fondamentale della politica strutturale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 bis) all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto la seguente lettera e bis):

"e bis) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009, in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle

bilance dei pagamenti degli Stati membri*, o per gli Stati membri con una diminuzione del PIL nel 2009 di oltre il 10% in termini reali, rispetto al 2008: nel 2010, il 2% del contributo del Fondo di coesione e il 4% del contributo del Fondo sociale europeo al programma operativo.

* GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

Motivazione generale

In tempi di grave crisi finanziaria è giustificato continuare a mantenere i pagamenti anticipati a titolo del Fondo di coesione e del Fondo sociale nel caso dei paesi che si trovano nella situazione economica più vulnerabile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1083/2006 Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 ter) all'articolo 82, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) del secondo comma, i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009**.

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. N. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo)."

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1083/2006 Articolo 93 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

- (12 bis) L'articolo 93 è modificato come segue:
- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- "1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013."

Motivazione generale

Rinviare il disimpegno automatico relativo agli impegni assunti nel 2007 consente una certa flessibilità, in una situazione in cui l'approvazione dei programmi operativi è stata più lenta del previsto.

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1083/2006 Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007."

Motivazione generale

Rinviare il disimpegno automatico relativo agli impegni assunti nel 2007 consente una certa flessibilità, in una situazione in cui l'approvazione dei programmi operativi è stata più lenta del previsto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che, a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006, sono ricostituiti nella misura del necessario ai fini

dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Motivazione generale

Rinviare il disimpegno automatico relativo agli impegni assunti nel 2007 consente una certa flessibilità, in una situazione in cui l'approvazione dei programmi operativi è stata più lenta del previsto.

ANNEX 1

Member States	EU financing ESF fund billion EUR	Total ESF fund billion EUR	Accumulated Commitments till 2009/12/31, million EUR	Accumulated payments till 2009/12/31, million EUR	Payments rate 1: accumul. payments / accumul. commitments, 2009/12/31, %	Payments rate 2: accumul. payments / EU financing, 2009/12/31, %	GDP change 2009/2008 %	Budget deficit, general government balance, 2009/2008, % GDP
Ireland	0,375	1,357	239,704049	107,25864	44,75	28,60	-7,5	-12,5
Austria	0,52	1,07	219,311877	135,605042	61,83	26,08	-3,7	-4,3
Portugal	6,5	9,2	2736,7585	1337,786947	48,88	20,58	-2,9	-8
Estonia	0,4	0,5	111,547437	74,599859	66,88	18,65	-13,7	-3
Belgium	1,1	2,3	460,081845	202,621213	44,04	18,42	-2,9	-5,9
Germany	9,4	11,7	3936,061738	1623,748625	41,25	17,27	-5	-3,4
Finland	0,6	1,4	287,946526	100,566102	34,93	16,76	-6,9	-2,8
Slovakia	1,03	2,04	620,470241	161,539025	26,03	15,68	-5,8	-6,3
France	5,4	10,3	2220,721732	830,789639	37,41	15,38	-2,2	-8,3
UK	5,2	8,8	1984,038687	772,319065	38,93	14,85	-4,6	-2,1
Denmark	0,255	0,51	104,886382	36,585631	34,88	14,35	-4,5	-2
Poland	10	12	4177,842571	1426,862629	34,15	14,27	1,2	-6,4
Italy	6,9	15,2	2835,654787	980,54229	34,58	14,21	-4,7	-5,3
Sweden	0,7	1,4	284,68422	98,078803	34,45	14,01	-4,6	-2,1
Luxemburg	0,025	0,05	10,391817	3,217154	30,96	12,87	-3,6	-2,2
Lithuania	1	1,2	393,418438	128,725163	32,72	12,87	-18,1	-9,8
Hungary	3,7	4,3	1632,694387	441,791478	27,06	11,94	-6,5	-4,1
Latvia	0,6	0,7	198,074632	69,426462	35,05	11,57	-18	-9
Cyprus	0,12	0,15	79,923551	10,944799	13,69	9,12	-0,7	-3,5
Malta	0,112	0,132	30	10,151429	33,84	9,06	-2,2	-4,5
Romania	3,7	4,4	1084,857624	333,089837	30,70	9,00	-8	-7,8
Czech	3,8	4,5	1477,341995	341,023034	23,08	8,97	-4,8	-6,6
Slovenia	0,8	0,9	361,979278	71,256188	19,69	8,91	-7,4	-6,3
Bulgaria	1,2	1,4	384,262014	106,691388	27,77	8,89	-5,9	-0,8
Greece	4,4	5,7	1924,202595	355,354149	18,47	8,08	-1,1	-12,2
Netherlands	0,85	2	341,657375	65,573361	19,19	7,71	-4,5	-4,7
Total	76,687	114,209	30875,2728	10888,90097				
					Average :35,26	Average :14,2		
Difference between best and worse					MS under average	MS under average		
Payment rate: 2,48 times (248%)			Payment rate: 2,69	times (269%)	Payment rate level: Payment rate level:			
Best Payment rate: 66,8%			Best Payment rate	: 28,6%	18/27=66%	18/27=66%		

2007-2013											
Cohesion Fund						European Social Fund					
	EU financing, billion EUR	National co financing, billion EUR	Total funds, billion EUR	2% of EU financing, billion EUR	1	EU financi ng, billion EUR	National co financing, billion EUR	Total funds, billion EUR	4% of EU financing, billion EUR		
Countries											
Estonia	1,1	0,2	1,3	0,022		0,4	0,05	0,5	0,016		
Hungary	8,6	1,5	10,1	0,172		3,7	0,6	4,3	0,148		
Latvia	1,5	0,5	2	0,03		0,6	0,12	0,7	0,024		
Lithuania	2,3	0,5	2,8	0,046		1	0,2	1,2	0,04		
Romania	6,5	1,3	7,8	0,13		3,7	0,7	4,4	0,148		
Total	20	4	24	0,4		9,4	1,67	11,1	0,376		

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
Riferimenti	COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)
Commissione competente per il merito	REGI
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 18.1.2010
Relatore per parere Nomina	Ivars Godmanis 21.10.2009
Approvazione	17.3.2010
Esito della votazione finale	+: 27 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Paul Rübig, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jan Kozłowski